

Istituto Comprensivo Statale di Brugnera



Sede: via Galileo Galilei, 5 – 33070 Brugnera (PN)

Tel. 0434-623038 - Fax 0434-613931

C.F. 80015000930 - C.M. PNIC82500C

E-mail: pnic82500c@istruzione.it - Pec: pnic82500c@pec.istruzione.it – Web: www.icbrugnera.edu.it

Plessi scolastici: Scuola Secondaria di I° Grado “A. Canova”

Scuole Primarie: Brugnera Capoluogo “N. Sauro” - Tamai “A. Sacilotto” - Maron “G. Mazzini”



Circolare n. 146

Brugnera, 8 gennaio 2022

Alle **famiglie degli alunni**

Al **personale**

dell’Istituto Comprensivo
“Villa Varda” di Brugnera

Oggetto: Informativa in merito alla gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico. Obbligo dell’utilizzo di mascherine chirurgiche in ambito scolastico.

Alla luce delle disposizioni normative varate dal Governo nei giorni scorsi per far fronte alla recrudescenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si fornisce alle famiglie degli alunni dell’Istituto la seguente Informativa, concordata con il Responsabile SPP dell’Istituto, e relativa alla gestione della situazione in oggetto indicata.

Il Decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1, seguito dalla nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 08.01.2022, ha modificato le regole con le quali vengono gestiti i casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico dettando una disciplina differente con riguardo ai vari gradi di scuola e alla circostanza che gli alunni abbiano o meno completato il ciclo vaccinale.

Di seguito una sintesi delle misure previste in applicazione del decreto e della nota sopra citati:

1. Scuola Primaria

- a. In presenza di **un caso** di positività nella classe, si applica alla stessa classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da effettuarsi appena a conoscenza del caso di positività, da ripetersi dopo cinque giorni. In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Mensa: nell’impossibilità di assicurare un distanziamento di almeno 2 metri come da nota¹, è raccomandato che la classe consumi il pranzo a casa.

Ricreazione: la merenda va consumata preferibilmente all’esterno e comunque con distanziamento 2m.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

¹ Nota 11 dell’8 gennaio 2022.

- b. In presenza di almeno **due casi** di positività nella classe, si applica alla medesima classe la DDI per la durata di dieci giorni. La classe è sottoposta a quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
NB. La misura sanitaria della quarantena viene disposta dal Sistema Sanitario Nazionale.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (vedasi paragrafo *Definizioni*).

2. Scuola Secondaria di I grado

- a) In presenza di **un caso** di positività nella classe, si applica l'auto-sorveglianza (vedasi paragrafo *Definizioni*) con utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e didattica in presenza; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. A ricreazione la merenda va consumata preferibilmente all'esterno e comunque con distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (vedasi paragrafo *Definizioni*).

b) Con **due casi** di positività nella classe:

1. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo (terza dose) o per i non vaccinati si applica la DDI per la durata di dieci giorni. Verrà disposta quarantena di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo
2. per gli alunni che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale primario o essere guariti da meno di 120 giorni, o di aver effettuato la dose di richiamo si applica l'auto-sorveglianza (vedasi paragrafo *Definizioni*) con utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e didattica in presenza.

NB. Gli alunni presenti a ricreazione consumeranno la merenda preferibilmente all'esterno e comunque con distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa², i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza (vedasi paragrafo *Definizioni*), devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (vedasi paragrafo *Definizioni*).

- c) Con almeno **tre casi** di positività nella classe, si applica alla medesima classe la DDI per la durata di dieci giorni.

² Nota 11 dell'8 gennaio 2022.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (vedasi paragrafo *Definizioni*).

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

DEFINIZIONI

CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO) - Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021

1. **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
2. **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
3. **Soggetti asintomatici che**:
 - o - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
 - o - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
 - o - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

AUTOSORVEGLIANZA³: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA⁴:

All'art. 5 del DL si favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 e si introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della Scuola primaria, i tamponi T0 e T5 continuano a essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

³ v. Nota n. 11 dell'8 gennaio 2022

⁴ v. Nota 11 dell'8 gennaio 2022.

PRECISAZIONI

E' opportuno precisare che eventuali provvedimenti di sospensione delle lezioni in presenza saranno emanati di concerto con Asfo, in particolare nel caso in cui la sorveglianza sanitaria con test antigenico o molecolare non possa essere a qualsiasi titolo garantita. Qualora non fosse possibile un confronto immediato con il Dipartimento, nell'emergenza l'azione dirigenziale sarà improntata alla prudenza.

Gli esiti di positività/negatività dei tamponi potranno essere considerati validi solo se refertati da strutture accreditate (farmacia, medico/pediatra, strutture sanitarie, ...).

OBBLIGO MASCHERINE

Si coglie l'occasione per ricordare che a scuola è obbligatorio indossare le mascherine.

L'uso delle mascherine è obbligatorio sia in posizione dinamica, sia in posizione statica⁵.

Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento⁶, sia nel caso in cui ciò non sia possibile.

A prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è **la mascherina di tipo chirurgico**.

E' confermato l'esonero dall'utilizzo della mascherina per coloro che, per patologie certificate, non le possono indossare continuamente.

FORNITURE FFP2 E TAMPONI T0 E T5

Al momento l'Istituto non ha ricevuto forniture di mascherine FFP2 per gli alunni, pertanto, fino a nuova eventuale comunicazione, nei casi prescritti queste dovranno essere fornite autonomamente dalla famiglia.

Per quanto concerne le modalità di acquisizione delle informazioni in merito all'effettuazione di testing T0 e T5, alla rilevazione di eventuali ulteriori positivi in classe e agli alunni che possono continuare o meno la didattica in presenza, si rimane in attesa di indicazioni dalle autorità competenti. Pertanto, si procederà applicando il principio di massima cautela, disponendo la sospensione temporanea e l'attivazione della Didattica a distanza per la classe, in applicazione della nota tecnica ministeriale del 6 novembre 2021, n. 1218, salvo diverse disposizioni.

A fronte della situazione pandemica in corso e della sua recrudescenza, si chiede la massima collaborazione da parte della comunità scolastica nella comunicazione delle informazioni utili alla gestione dei casi. Si raccomanda altresì un controllo rafforzato delle sintomatologie dei propri figli, così da prevenire il dilagare dei contagi.

A tutto il personale scolastico e agli alunni si raccomanda la più scrupolosa osservanza delle norme anti-covid, con particolare riguardo al rispetto del distanziamento, del corretto utilizzo delle mascherine, dell'igienizzazione delle mani e degli ambienti, dell'arieggiamento di almeno 5 minuti ogni ora.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Carmela Romeo

⁵ cfr. art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 111/2021

⁶ v. art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 111/2021